

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE  
"P. ROSSI – G.PASCOLI"  
Massa

Licei Classico, Linguistico, Scienze Umane



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

# Regolamento di disciplina degli studenti

Il presente regolamento di disciplina si ispira a quanto sancito dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 riguardanti lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria e successive modifiche ed integrazioni (nota del 31 luglio 2008 prot. N. 3602/PO). I citati decreti, delegano alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l'Organo di garanzia interno al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittegli.

Negli articoli seguenti vengono individuati:

- i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nello Statuto delle studentesse e degli studenti e dei doveri indicati nella sezione II del Regolamento di Istituto relativi al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alla situazione organizzativa specifica dell'Istituto;

- le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

## Sommario

Art. 1 Scopo della sanzione disciplinare .....	3
Art. 2 Responsabilità personale responsabilità disciplinare.....	3
Art. 3 Sanzione disciplinare e profitto .....	3
Art. 4 Sanzioni gravi .....	3
Art. 5 Temporeità e proporzionalità della sanzione .....	3
Art. 6 Attività alternative alla sospensione dalla frequenza delle lezioni .....	3
Art. 7 Tempestività della sanzione e trasparenza .....	4
Art. 8 Ricorsi.....	4
Art. 9 Organo di Garanzia.....	4
Art. 10 Composizione dell'Organo di Garanzia .....	4
Art. 11 Convocazione organo di Garanzia .....	4
Art. 12 Validità delle sedute e modalità di votazione degli organi collegiali in sede disciplinare...4	
Art. 13 Esecutività dei provvedimenti disciplinari .....	5
Art. 14 Preparazione delle sedute .....	5
Art. 15 Mancanze disciplinari .....	5
Art. 16 Sanzioni disciplinari e relative procedure.....	6
Art. 17 Valutazione della gravità del comportamento.....	8
Art. 18 Audizione .....	9
Art. 19 Procedure per la comunicazione dei procedimenti.....	9
Art. 20 Quadri riassuntivi delle sanzioni disciplinari .....	9
QUADRO 1 - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ASSIDUO IMPEGNO E REGOLARE FREQUENZA.....	9
QUADRO 2 - VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA, DEL REGOLAMENTO, DELL'AMBIENTE SCOLASTICO E DELLE COSE .....	11
QUADRO 3 - VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL RISPETTO DELLA PERSONA .....	16
Art. 21 Disposizioni finali.....	20
Allegato 1 Irrogazione nota disciplinare .....	22
Allegato 2 Richiesta irrogazione sanzione superiore alla nota disciplinare.....	23
Allegato 3 Contestazione di addebito .....	24
Allegato 4 Convocazione Consiglio di classe.....	25
Allegato 5 Avvertimento scritto .....	26
Allegato 6 Notifica sanzione sospensione dalle lezioni commutata in attività alternative.....	27
Allegato 7 Notifica sanzione sospensione dalle lezioni non commutata in attività alternative.....	28

### **Art. 1 Scopo della sanzione disciplinare**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (art.4, comma 2, d.p.r. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche)

### **Art. 2 Responsabilità personale responsabilità disciplinare**

La responsabilità disciplinare è personale. Ove non sia possibile accertare le responsabilità personali non si può ricorrere a sanzioni per tutto un gruppo.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato dall'Organo sanzionatore (docente, dirigente scolastico o suo delegato, Consiglio di classe, Consiglio di Istituto) ad esporre le proprie ragioni (d.p.r. 249 e successive modifiche).

### **Art. 3 Sanzione disciplinare e profitto**

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (d.p.r. 249/98 e successive modifiche) ad eccezione del voto di condotta.

### **Art. 4 Sanzioni gravi**

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica deliberato dal Consiglio di Classe può essere disposto solo in caso di gravi e/o ripetute infrazioni disciplinari, e, comunque, per un periodo non superiore a quindici giorni (d.p.r. 249/98 e successive modifiche). Sanzioni superiori a 15 giorni debbono essere deliberate dal Consiglio di Istituto in presenza di gravi e ripetute violazioni del regolamento o quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone o per reati che per la loro natura siano tali da ingenerare allarme sociale. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo o di allarme. In caso di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (commi 9 e 9 bis dell'art.1 del d.p.r. 21 Novembre 2007, n. 235).

### **Art. 5 Temporaneità e proporzionalità della sanzione**

Le sanzioni, salvo quelle previste dal comma 9 bis dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e al contesto in cui essa ha avuto luogo e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità dell'offesa, del comportamento o del danno e anche dell'età in quanto si considerano più gravi le mancanze compiute da studenti che sono maggiorenni o più si avvicinano alla maggiore età. Si considerano aggravanti anche l'aver commesso un'infrazione durante attività scolastiche organizzate fuori dall'ambiente scolastico o nel corso di attività liberamente gestite dagli studenti quali le assemblee di istituto e di classe e durante l'intervallo. Sono inoltre aggravanti l'intenzionalità, l'aver agito in gruppo, la recidiva, il rifiuto di indicare eventuali responsabili, l'entità del danno causato. Sono considerate attenuanti l'aver commesso il fatto in stato di agitazione emotiva, la mancanza di intenzionalità, l'aver riconosciuto le proprie responsabilità, l'aver accettato di riparare il danno, la natura unica ed episodica dell'infrazione e la modica entità del danno causato.

### **Art. 6 Attività alternative alla sospensione dalla frequenza delle lezioni**

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica (d.p.r. 249/98, e successive modifiche) o in aiuto di associazioni, enti, istituzioni quali attività di volontariato, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole

manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi, libri e archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola. L'accettazione di attività alternative alla sospensione dalle lezioni comporta la rinuncia a qualsiasi tipo di ricorso all'organo di garanzia e costituisce elemento attenuante da prendere in considerazione nell'attribuzione del voto di condotta soprattutto se accompagnato da un comportamento corretto nel periodo successivo all'irrogazione della sanzione.

#### **Art. 7 Tempestività della sanzione e trasparenza**

Le sanzioni devono essere tempestive per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni disciplinari, anche in virtù del loro scopo educativo per tutta la comunità degli studenti, non sono considerate dati sensibili e vengono adottate secondo criteri di trasparenza e pubblicità; sono inserite nel fascicolo personale dello studente con i dovuti "omissis" per i dati che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. Il procedimento deve esser concluso in ogni caso entro 30 giorni dall'avvio (comunicazione della contestazione d'addebito).

#### **Art. 8 Ricorsi**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso motivato, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello di avvenuta comunicazione del provvedimento sanzionatorio all'alunno, se maggiorenne, ovvero ad entrambi i genitori o all'esercente la potestà genitoriale, se l'alunno è minorenni. Il ricorso, motivato a pena di inammissibilità, dovrà essere depositato presso la segreteria dell'Istituto scolastico ed indirizzato al Dirigente scolastico, il quale decide in merito entro cinque giorni se si tratta di nota disciplinare o convoca sempre entro cinque giorni l'organo di garanzia se si tratta di ammonimento scritto o sospensione dalle lezioni. L'organo di garanzia decide entro quindici dalla data della convocazione. Il provvedimento decisorio è comunicato in forma scritta al ricorrente.

#### **Art. 9 Organo di Garanzia**

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5 commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è disciplinato dal presente regolamento e resta in carica per tre anni scolastici.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola, in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento e all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

#### **Art. 10 Composizione dell'Organo di Garanzia**

L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da quattro docenti, tre scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto, da due genitori (uno della sede Pascoli e uno della sede Rossi) e da due studenti, uno della sede Pascoli e uno della sede Rossi, scelti dal Consiglio di Istituto al proprio interno. Le modalità di elezione sono indicate nel Regolamento degli organi collegiali.

#### **Art. 11 Convocazione organo di Garanzia**

La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza.

#### **Art. 12 Validità delle sedute e modalità di votazione degli organi collegiali in sede disciplinare**

L'Organo di Garanzia è valido se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non debbono essere convocati soggetti direttamente coinvolti nell'accaduto per i quali vige l'obbligo di astensione.

- La seduta del Consiglio di classe in sede disciplinare è valida se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica compresi i rappresentanti degli studenti e dei genitori. Ciascun membro del Consiglio di Classe ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non debbono essere convocati soggetti direttamente coinvolti nell'accaduto per i quali vige l'obbligo di astensione. Il dirigente scolastico individua autonomamente i soggetti componenti il Consiglio di classe che possono presentare situazioni di conflitto di interessi e provvede ad escluderli dalla convocazione motivando la sua decisione. Tali soggetti possono essere ascoltati come testimoni. Per prendere la decisione relativa alla sanzione il Consiglio di classe esamina i materiali prodotti in sede di istruttoria da parte del dirigente. Il Consiglio di classe può chiedere di ascoltare anche eventuali testimoni e lo studente incolpato in una successiva seduta tenendo presente che in ogni caso il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvio.

- La seduta del Consiglio di Istituto in sede disciplinare è valida se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica. Ciascun membro del Consiglio di Istituto ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non debbono essere convocati soggetti direttamente coinvolti nell'accaduto per i quali vige l'obbligo di astensione. Il dirigente scolastico individua autonomamente i soggetti componenti il Consiglio di Istituto che possono presentare situazioni di conflitto di interessi e provvede ad escluderli dalla convocazione motivando la sua decisione. Tali soggetti possono essere ascoltati come testimoni. Per prendere la decisione relativa alla sanzione il Consiglio di Istituto esamina i materiali prodotti in sede di delibera dell'organo competente. Il Consiglio di Istituto può chiedere di ascoltare anche eventuali testimoni e lo studente incolpato in una successiva seduta tenendo presente che in ogni caso il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dalla convocazione.

### **Art. 13 Esecutività dei provvedimenti disciplinari**

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R.298 del 1998 come modificato dal d.p.r. 235 del 21 novembre 2007 non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

L'organo di garanzia decide sia sulla regolarità delle procedure seguite sia sul merito della sanzione prendendo in esame i documenti prodotti sia dal ricorrente che dall'organo che ha irrogato la sanzione. L'Organo di Garanzia può confermare, annullare o ridurre la sanzione.

### **Art. 14 Preparazione delle sedute**

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili all'istruttoria da parte dell'Organo finalizzata al puntuale esame di ogni circostanza della vicenda.

### **Art. 15 Mancanze disciplinari**

Sono mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai doveri degli studenti, di cui alle disposizioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (d.p.r. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche ed integrazioni) e a quanto indicato nel Regolamento di Istituto, in particolare gli studenti:

- sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri sono tenuti a mantenere un comportamento corretto in tutti i momenti e le fasi del percorso formativo comprese le attività svolte fuori dall'orario curricolare e/o dall'ambito scolastico quali i viaggi di istruzione, le visite guidate, gli stage, i gemellaggi, le attività di alternanza scuola – lavoro, la partecipazione a

seminari, conferenze ecc.;

- sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto;
- sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le suppellettili, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Nei tre quadri allegati al presente Regolamento art. 20 si individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

### **Art. 16 Sanzioni disciplinari e relative procedure**

I tipi di provvedimenti disciplinari, previsti in relazione alle categorie delle mancanze esposte nell'articolo seguente sono elencati di seguito rispettando il criterio di progressiva gravità e comprendono anche le sanzioni indicate espressamente dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

Il provvedimento disciplinare può essere preceduto nei casi meno gravi da richiami orali e/o scritti irrogati dal docente o dal dirigente scolastico. La semplice segnalazione di un comportamento scorretto sul registro, il richiamo verbale o scritto del docente o del dirigente relativo ad un comportamento non grave pur non coerente con le regole della vita scolastica sono da considerarsi misura preventiva e non costituiscono sanzione disciplinare. In quanto misura preventiva comunque, in caso di reiterazione dei comportamenti, è necessario passare alla sanzione disciplinare. In tale ottica non può più essere considerata misura preventiva un numero di richiami sul registro superiore a 2, pertanto al terzo richiamo dovrà essere irrogata la sanzione disciplinare con le procedure e le modalità sotto esposte.

Si precisa che anche le note sul registro non debbono contenere informazioni che possono far riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte in rispetto del D.Lgs n°196/2003 e del D.M. n°306 /2007, per i quali si potrà procedere con gli "omissis" necessari.

Le sanzioni disciplinari vere e proprie sono:

- Nota scritta per mancanze lievi e non ripetute che si considerano però rilevanti sul piano disciplinare; è irrogata dal docente che ha rilevato la mancanza anche se non è il docente della classe frequentata dallo studente e consiste in una nota scritta che descrive il comportamento sanzionato, trasmessa al dirigente entro cinque giorni dalla contestazione controfirmata dalla famiglia e riportata nel fascicolo personale a cura della segreteria didattica. Nel caso in cui la mancanza sia stata segnalata da personale collaboratore scolastico ad un docente o al dirigente scolastico, la sanzione verrà irrogata rispettivamente dal docente che ha ricevuto la segnalazione o dal dirigente scolastico. Poiché l'efficacia educativa della nota disciplinare e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono tempestività e immediatezza della reazione tali da integrare le ragioni dell'impedimento della formale contestazione d'addebito con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 240 e successive modificazioni, la nota disciplinare viene irrogata contestualmente alla contestazione d'addebito dando comunque allo studente la possibilità di esporre le proprie ragioni mediante l'utilizzo dell'apposito modulo scaricabile sul sito nella sezione *docenti e ata* voce "modulistica didattica per docenti" che, per i minorenni, deve esser sottoscritto dai genitori. Il docente che ha irrogato la nota disciplinare o, nel caso in cui la nota sia stata irrogata da un docente di altra classe, il coordinatore del consiglio di classe inseriscono la nota disciplinare nel registro di classe in modo che sia visibile a tutto il consiglio di classe. Il testo della sanzione deve descrivere in modo sintetico ma dettagliato e preciso i comportamenti sanzionati e debbono essere riportati i riferimenti alla parte del regolamento di disciplina utilizzata per irrogare la sanzione.

- Ammonimento scritto: è irrogato dal dirigente scolastico su propria iniziativa o a seguito di segnalazione del coordinatore, di un docente anche non appartenente al consiglio della classe frequentata dallo studente o del personale scolastico che ha rilevato il comportamento da sanzionare utilizzando l'apposito modulo scaricabile sul sito nella sezione *docenti e ata* voce "modulistica didattica per docenti". Il dirigente scolastico, tramite la segreteria didattica, provvede a comunicare allo studente e alla famiglia l'avvio del procedimento con la contestuale contestazione d'addebito e la convocazione per l'audizione. Nel caso di studenti minorenni all'audizione può essere presente un genitore. La segreteria didattica inserisce la sanzione disciplinare nel fascicolo personale e nel registro di classe in modo che sia visibile a tutto il consiglio di classe. Il testo della sanzione deve descrivere in modo sintetico ma dettagliato e preciso i comportamenti sanzionati e debbono essere riportati i riferimenti alla parte del regolamento di disciplina utilizzata per irrogare la sanzione.

- Allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a un periodo massimo di 15 giorni: può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari; è una sanzione irrogata dal Consiglio di classe che, quando esercita le proprie competenze in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori eletti. Il procedimento che può portare alla sospensione dalle lezioni è attivato a seguito di segnalazione del coordinatore, di un docente anche non appartenente al consiglio della classe frequentata dallo studente o del personale scolastico che ha rilevato il comportamento da sanzionare utilizzando l'apposito modulo scaricabile sul sito nella sezione *docenti e ata* voce "modulistica didattica per docenti" o dal dirigente stesso. Il dirigente scolastico, tramite la segreteria didattica, provvede a comunicare allo studente e alla famiglia l'avvio del procedimento con la contestuale contestazione d'addebito e la convocazione per l'audizione. Nel caso di studenti minorenni all'audizione può essere presente un genitore. La segreteria didattica inserisce la sanzione disciplinare nel fascicolo personale e nel registro di classe in modo che sia visibile a tutto il consiglio di classe. Il testo della sanzione deve descrivere in modo sintetico ma dettagliato e preciso i comportamenti sanzionati e debbono essere riportati i riferimenti alla parte del regolamento di disciplina utilizzata per irrogare la sanzione.

- Allontanamento temporaneo dalle lezioni oltre i quindici giorni e inferiore al periodo compreso entro il termine delle lezioni: può essere disposto solo in caso di infrazioni disciplinari molto gravi o reiterate dopo allontanamenti temporanei inferiori a 15 giorni o quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone o per reati che per la loro natura siano tali da ingenerare allarme sociale; è irrogato dal Consiglio di Istituto. Il procedimento che può portare alla sospensione dalle lezioni è attivato a seguito di segnalazione del coordinatore, di un docente anche non appartenente al consiglio della classe frequentata dallo studente o del personale scolastico che ha rilevato il comportamento da sanzionare utilizzando l'apposito modulo scaricabile sul sito nella sezione *docenti e ata* voce "modulistica didattica per docenti" o dal dirigente stesso. Il dirigente scolastico, tramite la segreteria didattica, provvede a comunicare allo studente e alla famiglia l'avvio del procedimento con la contestuale contestazione d'addebito e la convocazione per l'audizione. Nel caso di studenti minorenni all'audizione può essere presente un genitore. La segreteria didattica inserisce la sanzione disciplinare nel fascicolo personale e nel registro di classe in modo che sia visibile a tutto il consiglio di classe. Il testo della sanzione deve descrivere in modo sintetico ma dettagliato e preciso i comportamenti sanzionati e debbono essere riportati i riferimenti alla parte del regolamento di disciplina utilizzata per irrogare la sanzione.

- Allontanamento dalle lezioni, fino al termine delle lezioni: irrogato in caso di atti di violenza grave, o comunque in caso di comportamenti connotati da una gravità tale da ingenerare allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, è irrogato dal Consiglio di Istituto. Il procedimento che può portare alla sospensione dalle lezioni è attivato a seguito di segnalazione del coordinatore, di un docente anche non appartenente al consiglio della classe frequentata dallo

studente o del personale scolastico che ha rilevato il comportamento da sanzionare utilizzando l'apposito modulo scaricabile sul sito nella sezione *docenti e ata* voce "modulistica didattica per docenti" o dal dirigente stesso. Il dirigente scolastico, tramite la segreteria didattica, provvede a comunicare allo studente e alla famiglia l'avvio del procedimento con la contestuale contestazione d'addebito e la convocazione per l'audizione. Nel caso di studenti minorenni all'audizione può essere presente un genitore. La segreteria didattica inserisce la sanzione disciplinare nel fascicolo personale e nel registro di classe in modo che sia visibile a tutto il consiglio di classe. Il testo della sanzione deve descrivere in modo sintetico ma dettagliato e preciso i comportamenti sanzionati e debbono essere riportati i riferimenti alla parte del regolamento di disciplina utilizzata per irrogare la sanzione.

- Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dagli scrutini finali e/o dallo esame di Stato conclusivo del corso di studi; è irrogato dal Consiglio di Istituto nei casi di cui al paragrafo precedente connotati da particolare gravità tale da generare un elevato allarme sociale. Il procedimento che può portare alla sospensione dalle lezioni è attivato a seguito di segnalazione del coordinatore, di un docente anche non appartenente al consiglio della classe frequentata dallo studente o del personale scolastico che ha rilevato il comportamento da sanzionare utilizzando l'apposito modulo scaricabile sul sito nella sezione *docenti e ata* voce "modulistica didattica per docenti" o dal dirigente stesso. Il dirigente scolastico, tramite la segreteria didattica, provvede a comunicare allo studente e alla famiglia l'avvio del procedimento con la contestuale contestazione d'addebito e la convocazione per l'audizione. Nel caso di studenti minorenni all'audizione può essere presente un genitore. La segreteria didattica inserisce la sanzione disciplinare nel fascicolo personale e nel registro di classe in modo che sia visibile a tutto il consiglio di classe. Il testo della sanzione deve descrivere in modo sintetico ma dettagliato e preciso i comportamenti sanzionati e debbono essere riportati i riferimenti alla parte del regolamento di disciplina utilizzata per irrogare la sanzione.

Per le infrazioni commesse durante attività organizzate fuori dall'ambito scolastico (visite e viaggi di istruzione, stage, gemellaggi, spettacoli ecc.) i docenti incaricati della vigilanza o il coordinatore del viaggio informano il dirigente scolastico dell'accaduto e predispongono una dettagliata relazione da consegnare entro tre giorni dal rientro in sede al dirigente scolastico nel caso in cui si ritenga che la sanzione prevista debba essere superiore alla nota disciplinare. Il dirigente scolastico deciderà la procedura da attivare sulla base della valutazione della gravità del comportamento. L'organo competente per la sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni rimane il consiglio della classe cui appartiene lo studente. La nota scritta può essere irrogata direttamente dal docente che ha rilevato la sanzione durante l'attività svolta fuori dall'ambito scolastico al momento del rientro in sede e comunque entro cinque giorni dal rientro. In caso di mancanze gravi che possono comportare pericoli per l'incolumità dello studente o di altre persone, il dirigente scolastico può chiedere alla famiglia di provvedere al rientro anticipato dello studente. Tale misura non costituisce sanzione disciplinare.

In caso di reati o pericolo per l'incolumità delle persone l'allontanamento dalla scuola in via cautelare è immediatamente disposto dal Dirigente Scolastico, in attesa, ove previsto, delle deliberazioni degli organi collegiali.

### **Art. 17 Valutazione della gravità del comportamento**

In fase preliminare a seguito di una richiesta di sanzione superiore alla nota disciplinare è il dirigente scolastico a decidere della gravità del comportamento dopo una adeguata istruttoria in cui possono essere sentiti testimoni e acquisiti documenti e dopo l'audizione verbalizzata dello studente incolpato decide se irrogare un ammonimento scritto, archiviare il procedimento o convocare il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto. L'ammonimento scritto, l'archiviazione o la convocazione del Consiglio di classe o del Consiglio di Istituto devono essere decisi entro cinque giorni dall'audizione. La data della convocazione del Consiglio di classe o del Consiglio di istituto è di norma non prima di cinque giorni dalla comunicazione.



## Art. 18 Audizione

L'audizione nel caso della nota disciplinare risulta effettuata dando la possibilità allo studente di comunicare all'interno dell'atto con cui viene irrogata la nota le sue ragioni. Negli altri casi l'audizione viene effettuata dal dirigente scolastico o suo delegato non prima di quattro giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento con l'assistenza dei genitori nel caso di studenti minorenni. L'audizione è verbalizzata di norma dal coordinatore del Consiglio di classe o, in sua assenza, da un altro docente della classe. Il dirigente durante l'audizione può effettuare anche fasi dell'istruttoria. Su richiesta dello studente l'audizione può essere effettuata anche durante la riunione del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto. Il Consiglio di classe, il Consiglio di Istituto o l'Organo di garanzia, se lo ritengono opportuno, possono chiedere un'integrazione dell'audizione, se effettuata dal dirigente.

## Art. 19 Procedure per la comunicazione dei procedimenti

Il dirigente scolastico comunica il provvedimento adottato da lui stesso, dal C.d.C o dal C. d. I. alla famiglia dello studente e ad eventuali controinteressati (ad esempio gli studenti vittime di comportamenti aggressivi o altro) di norma entro i *cinque giorni* successivi alla delibera dell'organo che ha preso il provvedimento.

## Art. 20 Quadri riassuntivi delle sanzioni disciplinari

### QUADRO 1 - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ASSIDUO IMPEGNO E REGOLARE FREQUENZA

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio, a facilitare la comunicazione con la famiglia in relazione ad assenze, valutazioni e comportamento (art. 3, c.1, Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria e successive modifiche ed integrazioni)

Doveri	Mancanze disciplinari	Sanzione	Organo competente
<b>1 Puntualità nel portare gli strumenti per lavorare, i compiti assegnati e nel consegnare le verifiche</b>	A Mancato svolgimento dei compiti a casa.	Nei casi A e B nota disciplinare	Docente
	B Dimenticanza degli strumenti, dei materiali, dei libri o dei compiti	In caso di reiterazione nelle situazioni A e B (dopo due note disciplinari) o nel caso C ammonimento scritto	Dirigente scolastico
	C Copiatura dei compiti in classe o uso durante i compiti di materiali non consentiti	Ulteriori reiterazioni del caso C comporteranno la sospensione dalle lezioni di un giorno	Consiglio di classe
<b>2 Correttezza e puntualità nella comunicazione scuola / famiglia (la sanzione disciplinare è comunque irrogata dopo aver preso contatto con la famiglia)</b>	A Assenza non giustificata entro i cinque giorni;	Nei casi A e B nota disciplinare	Docente
	B Reiterata mancanza della presentazione delle giustificazioni (ogni volta superiore a 5 giorni).	In caso di reiterazione nelle situazioni A e B per tre volte (dopo quindi due note disciplinari) o nel caso C ammonimento scritto	Dirigente scolastico
	C - Falsificazione di ogni elemento della giustificazione o delle comunicazioni valutative.	Per quanto riguarda la falsificazione e la reiterazione della mancata presentazione delle giustificazioni dopo l'ammonimento scritto verrà irrogata la sanzione della sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni.	Consiglio di classe

		Ulteriori reiterazioni comporteranno la sospensione da 6 a 15 giorni	
<b>3 Regolare frequenza scolastica</b>	A Ritardi in un numero superiore a otto o uscite anticipate in un numero superiore a cinque non dovuti alle cause di forza maggiore indicate nel regolamento di istituto	Nota disciplinare  In caso di reiterazione (dopo due note disciplinari e quindi dopo 11 ritardi o 7 uscite anticipate) ammonimento scritto	Docente  Dirigente scolastico
	B Ritardi al rientro intervallo / cambio ora	Ulteriori reiterazioni comporteranno la sospensione dalle lezioni di un giorno	Consiglio di classe
	C Uscita dall'aula o allontanamento dal gruppo durante viaggi d'istruzione e visite guidate senza permesso, abbandono della propria camera durante i viaggi di istruzione senza autorizzazione	Ammonimento scritto  La ripetizione dell'infrazione dopo l'ammonimento scritto comporta la sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni. Ulteriori reiterazioni comporteranno la sospensione da 6 a 15 giorni	Dirigente scolastico  Consiglio di classe
	D Uscita dalla scuola o abbandono dei locali loghi vistato o alberghi) durante visite o viaggi di istruzione senza permesso	Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni La reiterazione comporterà la sanzione di sospensione dalle lezioni da 6 a 15 giorni	Consiglio di classe
<b>4 Corretto comportamento durante lo svolgimento delle attività didattiche</b>	A Disturbo durante le lezioni	Nota disciplinare	Docente
	B Svolgimento di attività non previste nell'ora di lezione	In caso di reiterazione (dopo due note disciplinari) ammonimento scritto  Nel caso in cui l'azione di disturbo durante le lezioni impedisca il loro svolgimento, in relazione alla gravità del comportamento la sanzione prevista è la sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni Ulteriore reiterazione la sospensione da 6 a 15 giorni.	Dirigente scolastico  Consiglio di classe
	C Rifiuto di fare lezione senza utilizzare preventivamente i mezzi partecipativi previsti dal regolamento o comunque concordati  D Interruzione delle lezioni nella propria o in altre classi nei casi di cui sopra  E Presenza senza autorizzazione	Ammonimento scritto per il caso C ed E  Nel caso B e in casi di recidiva C ed E o in caso di particolare gravità per i casi C ed E si irrognerà la <b>SOSPENSIONE DALLE LEZIONI da 1 fino a 5 giorni</b>	Dirigente scolastico  Consiglio di classe

	in spazi o locali della scuola o uso non concordato di tali locali o spazi	Nel caso di interruzione delle lezioni provocato con particolare esercizio anche verbale di atteggiamenti aggressivi la sanzione sarà la sospensione dalle lezioni da 3 a 6 giorni e in caso di recidiva la sospensione da 7 a 15 giorni	Consiglio di classe
--	--	--	---------------------

## QUADRO 2 - VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA, DEL REGOLAMENTO, DELL'AMBIENTE SCOLASTICO E DELLE COSE

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di istituto (art. 3, c.4, Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria e successive modifiche ed integrazioni). Gli studenti sono tenuti ad usare correttamente le attrezzature, i macchinari, i sussidi didattici le suppellettili ed a non recare danno alle cose.

- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica (art. 3, c.5-6, Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria e successive modifiche ed integrazioni)

Doveri	Mancanze disciplinari	Sanzione	Organo competente
<b>1 Rispetto di cose, oggetti, strutture e ambienti della scuola o degli altri e delle norme finalizzate a garantire la sicurezza propria e altrui</b>	A Danneggiamento dei beni di proprietà ovvero in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione scolastica	<p>Nel caso di beni di scarso valore con presenza di superficialità nell'uso senza negligenza o dolo nota disciplinare</p> <p>Nel caso in cui il fatto sia grave in relazione al bene danneggiato e alla presenza di negligenza o reiterazione Ammonimento</p> <p>In ogni caso deve esser avviata la procedura per ottenere il <b>risarcimento del danno.</b></p> <p>Nei casi più gravi (presenza di dolo e/o aggravati da violazioni alle condizioni igieniche alle norme di sicurezza o che determinino interruzioni nella regolare fruizione del servizio scolastico.) è prevista la sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni Nel caso di ulteriore reiterazione con dolo da 6 a 15 giorni</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente scolastico</p> <p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>
	B Introduzione e/o utilizzo di materiali incendiari, esplosivi, armi anche giocattolo, oggetti pericolosi, alcol	Nel caso B ammonimento scritto nei casi meno gravi in relazione al tipo di oggetto o sostanza introdotta (oggetti o sostanze poco pericolosi) e	Dirigente scolastico

<p>C Introduzione e/o consumo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope nei locali scolastici</p>	<p>alla quantità limitata</p> <p>Nei casi più gravi di tipo B in relazione alla tipologia di oggetti o di sostanza e alla quantità e nel caso C sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni</p> <p>Risarcimento economico e/o ripristino di eventuali danni</p> <p>Nel caso in cui la violazione configuri <b>un pericolo per la comunità scolastica verrà disposto</b> l'allontanamento da 6 a 15 giorni e nei casi più gravi o in caso di reiterazione allontanamento <i>oltre i 15 gg e/o fino al termine delle lezioni</i> adeguandolo alla gravità della violazione in base al. <i>D.P.R. 235/2007 commi 9 e 9 bis.</i></p>	<p>Consiglio di classe</p> <p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di istituto</p>
<p>D Spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope</p>	<p>Sospensione oltre 15 giorni</p> <p>Nel caso in cui la violazione configuri <b>un pericolo per la comunità scolastica verrà disposto</b> l'allontanamento <i>oltre i 30 gg e fino al termine delle lezioni</i> adeguandolo alla gravità della violazione in base al. <i>D.P.R. 235/2007 commi 9 e 9 bis.</i></p>	<p>Consiglio di istituto</p>
<p>E Comportamenti caratterizzati da scarso rispetto per l'ambiente senza la conseguenza di danni materiali</p>	<p>Il DOCENTE SANZIONA CON NOTA DISCIPLINARE; inoltre se opportuno ordina allo studente <b>la pulizia dei locali;</b></p> <p>Nel caso in cui i comportamenti fossero reiterati AMMONIMENTO SCRITTO</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente scolastico</p>
<p>F Mancato rispetto delle norme riguardanti la raccolta dei rifiuti e l'uso corretto dei servizi igienici</p>	<p>Il DOCENTE SANZIONA, DOPO UN AVVERTIMENTO, CON NOTA DISCIPLINARE;</p> <p>Nel caso in cui i comportamenti fossero reiterati AMMONIMENTO SCRITTO</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente scolastico</p>

		In caso di esplicito rifiuto di rispettare le indicazioni impartite, sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni	Consiglio di classe
	G Sottrazione volontaria di cose od oggetti appartenenti alla scuola o ad altre persone	Ammonimento scritto per beni di scarso valore  Reiterazione del comportamento o particolare gravità legata al valore degli oggetti e all'età dello studente (aggravante dell'età più avanzata) sospensione da 1 a fino a 5 giorni. In caso di reiterazione sospensione da 6 a 15 giorni.  In ogni caso restituzione del bene o riparazione del danno	Dirigente scolastico  Consiglio di classe  Dirigente scolastico
<b>2 Rispetto disposizioni organizzative anche in relazione a visite e viaggi di istruzione o ad attività svolte fuori dall'ambiente scolastico</b>	A Mancato rispetto del regolamento dei laboratori o comportamenti che mettono a rischio la propria o l'altrui sicurezza in ambito scolastico o durante attività scolastiche o visite e viaggi di istruzione e durante le attività di alternanza scuola lavoro.	Nota disciplinare per comportamenti che non creano situazioni di pericolo  Ammonimento scritto in caso di reiterazione del comportamento o di particolare gravità in relazione al rischio derivato  Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni in caso di reiterazioni o di particolare rischio generato dal comportamento In caso di ulteriore reiterazione sospensione da 6 a 15 giorni.	Docente  Dirigente scolastico  Consiglio di classe
	B Affissione di manifesti o altro materiale fuori dagli spazi destinati	Nota disciplinare  Ammonimento scritto in caso di reiterazione del comportamento  Riparazione del danno In caso di ulteriore reiterazione del comportamento sospensione di un giorno	Docente  Dirigente scolastico  Consiglio di classe
	C Imbrattamento di documenti  D Manipolazione e/o sottrazione di documenti	Nota disciplinare in caso di imbrattamento  Ammonimento scritto in caso di reiterazione del comportamento o di imbrattamento di informazioni o di manipolazione di documenti	Docente  Dirigente scolastico

	<p>non legati alla valutazione</p> <p>Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni in caso di manipolazioni dei risultati delle valutazioni o reiterazioni del comportamento. Ulteriori reiterazioni comportano la sospensione dalle lezioni da 6 fino a 15 giorni</p>	Consiglio di classe
E Inserimento di programmi software non autorizzato nei computer della scuola.	<p>Ammonimento scritto in caso di installazione di software non dannosi e senza l'intento di accedere a dati o procurare danni.</p> <p>Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni in caso di recidiva o in caso di installazione di software potenzialmente pericolosi</p> <p>Nel caso in cui il comportamento provochi perdita di dati o di ulteriori reiterazioni del comportamento già sanzionato senza perdita di dati sospensione da 6 a 15 giorni</p> <p>Riparazione del danno</p>	<p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p> <p>Dirigente scolastico</p>
F Visione di siti non consentiti dal regolamento di istituto durante l'utilizzo scolastico dei computer.	<p>Ammonimento scritto</p> <p>In caso di reiterazione del comportamento, sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni e da 6 a 15 in caso di ulteriori reiterazioni dei comportamenti</p>	<p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>
H Alterazione dei programmi informatici e telematici della scuola e dei dati in essi contenuti	<p>Ammonimento scritto in casi non gravi (installazione non autorizzata di programmi non pericolosi, accesso occasionale a dati non sensibili)</p> <p>Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni in caso di accesso a dati e alterazione di documenti digitali o programmi didattici.</p> <p>Nei casi particolarmente gravi (perdita di dati) e nei casi in cui l'alterazione dei dati riguarda la valutazione sospensione dalle lezioni da 6 a 10 giorni</p> <p>Nei casi di ulteriore recidiva</p>	<p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>

		la sospensione dalle lezioni sarà da 11 a 15 giorni	
<b>3 Rispetto del divieto di ingresso non autorizzato di estranei</b>	A Facilitazione dell'ingresso non autorizzato di estranei	<p>AMMONIMENTO in casi non particolarmente gravi (ingresso di persone conosciute e non in grado di provocare danni o situazioni non adatte all'ambiente scolastico)</p> <p>In casi gravi (persone non conosciute) o di recidiva SOSPENSIONE DALLE LEZIONI da 1 <i>fino a 5 giorni.</i> <i>In caso di ulteriore recidiva la sospensione sarà da 6 a 15 giorni</i></p> <p>In caso di gravità, in relazione ai comportamenti di chi è entrato, sospensione di <i>oltre 15 giorni</i> in base al D.P.R. 235/2007 art.4, comma 6, comma 9 e 9 bis.</p>	<p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di Istituto</p>
<b>4 Rispetto divieto di fumo nei locali e negli spazi aperti di pertinenza dell'Istituto</b>	A Fumo di sigarette tradizionali o elettroniche	<p>Sanzione previste dalle norme di legge ogni volta che lo studente viene sorpreso a fumare e nota disciplinare</p> <p>In caso di reiterazione del comportamento, nell'ordine: Ammonimento scritto</p> <p>Sospensione di un giorno</p>	<p>Docente delegato</p> <p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>
<b>5 Rispetto divieto di uso dei cellulari o di altri strumenti simili nei locali dell'Istituto</b>	A Utilizzazione di cellulari, apparecchiature di registrazioni video e foniche nei locali scolastici durante le attività senza autorizzazione del DS o del Docente	<p>Nota disciplinare primo utilizzo con risposta positiva da parte dello studente all'invito di spegnere l'apparecchio</p> <p>In caso di reiterazione del comportamento o di ostinazione a non rispettare l'invito a spegnere l'apparecchio ammonimento scritto.</p> <p>In caso di inefficacia delle precedenti sanzioni o in caso di reazioni aggressive sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni. In caso di ulteriore reiterazione sospensione dalle lezioni da 6 a 15 giorni</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>

### QUADRO 3 - VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL RISPETTO DELLA PERSONA

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi (art. 3, c.2, Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria e successive modifiche ed integrazioni)

Doveri	Mancanze disciplinari	Sanzione	Organo competente
<p><b>1 Comportamento rispettoso e corretto verso docenti, compagni e personale scolastico anche in relazione alla protezione dei dati personali</b></p>	<p>A Comportamenti verbali aggressivi, minacce, ingiuria, diffamazione, turpiloquio e derisione nei confronti di studenti, personale ATA docenti e DS.</p>	<p>Nei casi meno gravi per l'entità dell'offesa e per l'età dello studente che ha violato il comportamento e di quello che lo ha subito nota disciplinare. La gravità è proporzionale all'età di chi viola il dovere (maggiore età più grave) e di chi subisce (minore età più grave o stato di inferiorità psico fisica)</p> <p>In caso di reiterazione del comportamento o di maggiore gravità in relazione al tipo di offesa, all'età dello studente che ha violato il comportamento e di quello che lo ha subito e al mezzo utilizzato per diffonderla o al contesto in cui è avvenuto il fatto ammonimento scritto. L'ammonimento scritto è la sanzione minima prevista nel caso in cui il destinatario delle offese, minacce, atteggiamenti aggressivi sia il personale della scuola e tali comportamenti si configurino come non gravi per il tipo di atteggiamento.</p> <p>In caso di recidiva o di particolare gravità del caso in relazione al tipo di offesa, e al mezzo utilizzato per diffonderla o al contesto in cui è avvenuto il fatto e all'età dello studente che ha violato il comportamento e di quello che lo ha subito sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni.</p> <p>Nel caso in cui l'offesa sia</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>



		<p>stata fatta da un gruppo di studenti si considera tale situazione aggravante per cui verrà irrogata immediatamente la sanzione della sospensione da 1 a 5 giorni e in caso di reiterazione la sospensione dalle lezioni da 6 a 15 giorni salvo la maggiore gravità dovuta al tipo di offesa e all'età o alla situazione psico-fisica del soggetto che l'ha subita; in tali casi la sanzione sarà quella prevista nel paragrafo successivo (sospensione dalle lezioni di oltre 15 giorni)</p> <p>In caso di inefficacia delle precedenti sanzioni o gravemente lesive della dignità della persona offeso sospensione oltre i 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico in particolare in relazione all'età dello studente.</p>	Consiglio di istituto
	B Comportamenti verbali aggressivi minacce, ingiuria, diffamazione e derisione nei confronti di persone diversamente abili.	<p>Ammonimento scritto nei casi meno gravi per il tipo di offesa o per il contesto.</p> <p>In caso di inefficacia delle precedenti sanzioni o di particolare gravità del caso in relazione al tipo di offesa, all'età dello studente che ha violato il comportamento e di quello che lo ha subito e al mezzo utilizzato per diffonderla o al contesto in cui è avvenuto il fatto sospensione da 1 a 5 giorni.</p> <p>In caso di comportamenti come quelli sopra descritti messi in atto da un gruppo di studenti sospensione dalle lezioni da 6 a 15 giorni</p> <p>Nel caso in cui l'ingiuria la diffamazione o la derisione nei confronti di persone diversamente abili sia particolarmente grave la sospensione dalle</p>	<p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di istituto</p>

		lezioni può essere superiore a 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico.	
	C Diffusione non autorizzata di registrazioni foniche, immagini o video realizzate all'interno della scuola	<p>Ammonimento scritto nei casi in cui non siano presenti immagini di minori o situazioni che possono offendere persone.</p> <p>In caso di inefficacia delle precedenti sanzioni o nel caso in cui le immagini o le registrazioni contengano elementi che possono offendere le persone o violare norme relative alla protezione di dati personali sospensione da 1 a 5 giorni.</p> <p>In caso di ulteriore reiterazione del comportamento o in caso di particolare gravità dell'offesa alla persona sospensione dalle lezioni da 6 a 15 giorni</p> <p>In caso di inefficacia delle precedenti sanzioni o nel caso in cui i le informazioni o le immagini diffuse siano particolarmente offensive e lesive della dignità della persona, in relazione anche all'età dello studente, sospensione oltre i 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico.</p>	<p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di istituto</p>
	D Diffusione di materiali inneggianti al razzismo e/o a discriminazioni culturali, etniche, religiose, politiche.	<p>Ammonimento scritto in caso di diffusione limitata o di offese non particolarmente gravi.</p> <p>In caso di inefficacia delle precedenti sanzioni o di particolare gravità del caso in relazione al tipo di offesa, all'età dello studente e al mezzo utilizzato per diffonderla o al contesto in cui è avvenuto il fatto sospensione da 1 a 5 giorni.</p> <p>In caso di reiterazione del</p>	<p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>

		precedente comportamento sospensione da 6 a 15 giorni.	
	E Aggressioni fisiche a Docenti, studenti, personale ATA, DS.	Sospensione dalle lezioni da 5 a 15 giorni nel caso in cui tali aggressioni siano dovute a reazioni non premeditate Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni e fino alla fine dell'anno scolastico in caso di premeditazione dell'aggressione o di reiterazione del precedente comportamento	Consiglio di classe  Consiglio di istituto
<b>2 Uso corretto e rispettoso nei confronti dei compagni degli strumenti di comunicazione telematica</b>	A Comportamenti messi in atto da studenti dell'istituto che evidenzino o determinino forme di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni frequentanti l'istituto, realizzati per via telematica indipendentemente dal luogo e dal tempo in cui sono stati realizzati.	Ammonimento scritto nei casi di offese non gravi e di episodi sporadici.  In caso di inefficacia delle precedenti sanzioni o nel caso in cui tali comportamenti risultino gravi in relazione al loro contenuto offensivo nei confronti del minore o al soggetto aggredito (disabile o comunque in situazione di inferiorità psichica legata anche all'età) o in grado di violare i suoi dati personali e/o perché frequenti sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di ulteriore reiterazione del comportamento di cui sopra o in caso di comportamenti di cui sopra messi in atto da gruppi (più di due soggetti) sospensione dalle lezioni da 6 a 15 giorni  In caso di inefficacia delle precedenti sanzioni o nel caso in cui i le informazioni o le immagini diffuse siano gravemente lesive della dignità della persona e i comportamenti siano opera di gruppi di studenti (oltre due) sospensione oltre i 15 giorni e fino al	Dirigente scolastico  Consiglio di classe          Consiglio di istituto

		termine dell'anno scolastico	
	B Diffusione da parte di studenti della scuola di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore frequentante l'istituto il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo indipendentemente dal luogo o dal tempo in cui sono stati realizzati.	Ammonimento scritto nei casi di offese non gravi e di episodi sporadici.  In caso di inefficacia delle precedenti sanzioni o nel caso in cui tali comportamenti risultino gravi in relazione al loro contenuto offensivo nei confronti del minore o al soggetto aggredito (disabile o comunque in situazione di inferiorità psichica legata anche all'età) o perché frequenti sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di ulteriore reiterazione del comportamento di cui sopra o in caso di comportamenti di cui sopra messi in atto da gruppi (più di due soggetti) sospensione dalle lezioni da 6 a 15 giorni	Dirigente scolastico  Consiglio di classe
		In caso di inefficacia delle precedenti sanzioni o nel caso in cui i le informazioni o le immagini diffuse siano gravemente lesive della dignità della persona e i comportamenti siano opera di gruppi di studenti (oltre due) sospensione oltre i 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di istituto

### Art. 21 Disposizioni finali

Tutti i termini temporali contenuti nel Regolamento sono da considerarsi ordinatori e il mancato rispetto di essi non determinano in nessun caso la nullità del provvedimento tranne il rispetto termine di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento per la conclusione dello stesso e quello di rispetto del termine di audizione dello studente incolpato non prima di quattro giorni sempre dalla data della comunicazione d'avvio del procedimento per lasciargli il tempo per la preparazione della propria difesa.

Gli allegati fanno parte integrante del presente regolamento

Delibera n. 13 del 12 dicembre 2019 del Consiglio di Istituto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Alessandra Giuseppini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

## Allegato 1 Irrogazione nota disciplinare



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P. ROSSI"  
VIA DEMOCRAZIA 26 – 54100 MASSA (MS)

Email: [msis001007@istruzione.it](mailto:msis001007@istruzione.it) Sito Internet: [www.liceorossi.edu.it](http://www.liceorossi.edu.it)

Pec: [msis001007@pec.istruzione.it](mailto:msis001007@pec.istruzione.it)

Sezione Associata *Rossi*

Via Democrazia 26 – 54100 Massa (MS)  
Tel. 0585-41305 – Fax 0585-814668

Sezione Associata *Pascoli*

Viale Stazione 49 – 54100 Massa (MS)  
Tel. 0585-41305 – Fax 0585-44793

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE \_\_\_\_\_  
AI GENITORI DELLO STUDENTE \_\_\_\_\_  
IRROGAZIONE NOTA DISCIPLINARE

IL DOCENTE \_\_\_\_\_ COMUNICA DI AVER SANZIONATO LO  
STUDENTE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ della classe \_\_\_\_\_  
con una nota disciplinare per i seguenti motivi:


Ai sensi dell'art. 38 del regolamento di istituto, avverso il provvedimento è ammesso ricorso al dirigente scolastico entro 5 giorni dalla ricezione della presente comunicazione.

MASSA \_\_\_\_\_

IL DOCENTE

Lo studente dichiara di essere a conoscenza dell'irrogazione della nota disciplinare e dichiara che :


Lo studente  
Firma e data \_\_\_\_\_

Il genitore  
Firma e data \_\_\_\_\_

## Allegato 2 Richiesta irrogazione sanzione superiore alla nota disciplinare

	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P. ROSSI" VIA DEMOCRAZIA 26 – 54100 MASSA (MS)
	Email: <a href="mailto:msis001007@istruzione.it">msis001007@istruzione.it</a> Sito Internet: <a href="http://www.liceorossi.edu.it">www.liceorossi.edu.it</a> Pec: <a href="mailto:msis001007@pec.istruzione.it">msis001007@pec.istruzione.it</a>
Sezione Associata <i>Rossi</i> Via Democrazia 26 – 54100 Massa (MS) Tel. 0585-41305 – Fax 0585-814668	Sezione Associata <i>Pascoli</i> Viale Stazione 49 – 54100 Massa (MS) Tel. 0585-41305 – Fax 0585-44793

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

AL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE \_\_\_\_\_

ALLO/A STUDENTE/SSA \_\_\_\_\_

CONTESTAZIONE D'ADDEBITO E AVVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER  
EVENTUALE IRROGAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE SUPERIORE ALLA NOTA  
DISCIPLINARE

IL DOCENTE/IL DIRIGENTE \_\_\_\_\_ CHIEDE CHE VENGA  
AVVIATO UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER SANZIONI SUPERIORI ALLA NOTA  
DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLO STUDENTE


\_\_\_\_\_ della classe \_\_\_\_\_

per i seguenti motivi:


MASSA \_\_\_\_\_

IL DOCENTE/IL DIRIGENTE \_\_\_\_\_

## Allegato 3 Contestazione di addebito

	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P. ROSSI" VIA DEMOCRAZIA 26 – 54100 MASSA (MS)
	Email: <a href="mailto:msis001007@istruzione.it">msis001007@istruzione.it</a> Sito Internet: <a href="http://www.liceorossi.edu.it">www.liceorossi.edu.it</a> Pec: <a href="mailto:msis001007@pec.istruzione.it">msis001007@pec.istruzione.it</a>
Sezione Associata <i>Rossi</i> Via Democrazia 26 – 54100 Massa (MS) Tel. 0585-41305 – Fax 0585-814668	Sezione Associata <i>Pascoli</i> Viale Stazione 49 – 54100 Massa (MS) Tel. 0585-41305 – Fax 0585-44793

Prot. n. vedi segnatura

Allo/a studente/ssa \_\_\_\_ - della classe  
Ai genitori dello/a studente/ssa

**OGGETTO: contestazione degli addebiti allo/a studente/ssa \_\_\_\_\_ della classe \_\_\_\_\_ in relazione ai fatti avvenuti il \_\_\_\_\_ e comunicazione di avvio del procedimento**

Il sottoscritto Massimo Ceccanti, Dirigente Scolastico dell'IIS Rossi di Massa

- SENTITI i fatti riferiti da \_\_\_\_\_
- ACQUISITE le testimonianze di \_\_\_\_\_
- ACCERTATO che lo/a studente/ssa \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ durante \_\_\_\_\_ si è reso protagonista del seguente episodio: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, inoltre,

- RILEVANDO nel comportamento dell'alunno/a la violazione delle norme relative a \_\_\_\_\_
- VISTO il Regolamento di disciplina degli alunni art. \_\_\_\_\_ che vieta \_\_\_\_\_
- CONSIDERATO, inoltre, che uno dei doveri principali dello studente (art 3, comma 2 del DPR 249/98) è il \_\_\_\_\_

### CONTESTA

Allo/a studente/ssa \_\_\_\_\_ i fatti avvenuti e comunica l'avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti rammentando che la sanzione prevista dal Regolamento di disciplina per i comportamenti suddetti è \_\_\_\_\_

Lo/a invita, pertanto, con i suoi genitori, a giustificare la propria condotta.

A giustificazione di quanto contestato, l'alunno e/o i genitori possono, a loro discrezione,

- produrre le proprie osservazioni in forma scritta inviandole al Dirigente scolastico entro e non
- esporre le proprie ragioni nel corso della seduta del \_\_\_\_\_, convocato il giorno

\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nella sede di Via \_\_\_\_\_. In tale occasione l'alunno/a e/o i suoi genitori potranno produrre le loro riflessioni scritte, se non ancora inviate, oppure riferirle verbalmente all'Organo Collegiale.

La presente contestazione di addebito viene notificata alla famiglia tramite lettera raccomandata a mano


Responsabile del procedimento: dirigente scolastico \_\_\_\_\_

Il Dirigente Scolastico





## Allegato 5 Avvertimento scritto



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P. ROSSI"  
VIA DEMOCRAZIA 26 – 54100 MASSA (MS)

Email: [msis001007@istruzione.it](mailto:msis001007@istruzione.it) Sito Internet: [www.liceorossi.edu.it](http://www.liceorossi.edu.it)

Pec: [msis001007@pec.istruzione.it](mailto:msis001007@pec.istruzione.it)

Sezione Associata *Rossi*  
Via Democrazia 26 – 54100 Massa (MS)  
Tel. 0585-41305 – Fax 0585-814668

Sezione Associata *Pascoli*  
Viale Stazione 49 – 54100 Massa (MS)  
Tel. 0585-41305 – Fax 0585-44793

Prot.

Massa,

Allo studente \_\_\_\_\_

Al coordinatore del Consiglio di classe \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 249 del 24.06.1998 e successive modifiche (Statuto degli studenti e delle studentesse);

VISTO il D.L. n. 137/2008 convertito con Legge n. 169 del 30 ottobre 2008;

VISTO il Regolamento di Disciplina degli Studente;

VISTA la Richiesta di sanzione disciplinare inoltrata in data \_\_\_\_\_ da

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento e la contestuale contestazione d'addebito consegnata il \_\_\_\_\_ allo studente e ai genitori;

TENUTO CONTO di quanto esposto dallo/a studente/ssa in data \_\_\_\_\_ alla presenza del dirigente scolastico e del docente \_\_\_\_\_ con funzione di verbalizzante;

CONSIDERATO che l'alunno ha \_\_\_\_\_

TENUTO CONTO che tali comportamenti sono da considerarsi violazione \_\_\_\_\_ del suddetto Regolamento

CONSIDERATO CHE la sanzione prevista dal Regolamento di disciplina per tali comportamenti è l'avvertimento scritto irrogato dal dirigente scolastico

### RICHIAMA

lo studente \_\_\_\_\_ al rispetto delle norme che regolano la vita scolastica e lo avverte che il ripetersi di tale comportamento sarà considerato recidiva e quindi circostanza aggravante che comporterà una sanzione superiore all'avvertimento scritto.

Il presente richiamo costituisce sanzione disciplinare e viene inserito nel registro dei verbali del Consiglio di Classe e nel fascicolo personale.

Si ricorda che le infrazioni disciplinari connesse al comportamento, in relazione alla loro gravità, influiscono nella determinazione del voto di condotta, con gli effetti previsti dal D.L. 137/2008 convertito con Legge n. 169 del 30 ottobre 2008 in merito alla valutazione complessiva dello studente (se inferiore a 6 decimi determina la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi).

Avverso provvedimento è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla ricezione della presente comunicazione.

Il Dirigente Scolastico


Data \_\_\_\_\_

FIRMA PER PRESA VISIONE

Lo studente

Il genitore

## Allegato 6 Notifica sanzione sospensione dalle lezioni commutata in attività alternative

	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P. ROSSI" VIA DEMOCRAZIA 26 – 54100 MASSA (MS) Email: <a href="mailto:msis001007@istruzione.it">msis001007@istruzione.it</a> Sito Internet: <a href="http://www.liceorossi.edu.it">www.liceorossi.edu.it</a> Pec: <a href="mailto:msis001007@pec.istruzione.it">msis001007@pec.istruzione.it</a>
	Sezione Associata <i>Rossi</i> Via Democrazia 26 – 54100 Massa (MS) Tel. 0585-41305 – Fax 0585-814668

Prot. n. vedi segnatura

Ai Genitori: \_\_\_\_\_

All'alunno/a: \_\_\_\_\_

Classe: \_\_\_\_\_

OGGETTO: notifica del provvedimento disciplinare assunto dal Consiglio di classe... nei confronti dell'alunno/a \_\_\_\_\_, in relazione ai fatti avvenuti il \_\_\_\_\_

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il DPR 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, modificato dal DPR 21 novembre 2007, n.235 e, in particolare, l'art. 4 comma 2 che recita «I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica»;
- VISTO il Regolamento di disciplina degli alunni art. \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_;
- VISTA la comunicazione prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, inviata \_\_\_\_\_, con cui, veniva dato avvio al procedimento e veniva contestato allo studente/ssa di aver \_\_\_\_\_;
- VISTA la delibera assunta dal \_\_\_\_\_ nella seduta del \_\_\_\_\_ con la quale è stato deciso di irrogare allo studente/ssa la sanzione del \_\_\_\_\_, prevista dall'art. \_\_\_\_\_ del Regolamento di disciplina degli alunni di questo Istituto, per la durata di \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_;
- PRESO ATTO che lo studente ha accettato di commutare la sanzione con le alternative previste dal Regolamento;

#### NOTIFICA


- allo studente/ssa \_\_\_\_\_ è irrogata la sanzione disciplinare \_\_\_\_\_ per giorni \_\_\_\_\_;
- la sanzione è commutata in \_\_\_\_\_ da svolgere presso \_\_\_\_\_ per un periodo di giorni \_\_\_\_\_ che decorrono dal giorno \_\_\_\_\_.
- L'attività avrà luogo nei termini e nei modi concordati con \_\_\_\_\_
- In tale periodo i docenti provvederanno a \_\_\_\_\_ e lo studente/ssa dovrà \_\_\_\_\_

È consentito agli interessati l'accesso ai documenti come previsto dalla Legge 241/1990 e successive modifiche.

Responsabile del procedimento: Dirigente scolastico \_\_\_\_\_

Il Dirigente Scolastico

## Allegato 7 Notifica sanzione sospensione dalle lezioni non commutata in attività alternative

	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P. ROSSI" VIA DEMOCRAZIA 26 – 54100 MASSA (MS) Email: <a href="mailto:msis001007@istruzione.it">msis001007@istruzione.it</a> Sito Internet: <a href="http://www.liceorossi.edu.it">www.liceorossi.edu.it</a> Pec: <a href="mailto:msis001007@pec.istruzione.it">msis001007@pec.istruzione.it</a>
	Sezione Associata <i>Rossi</i> Via Democrazia 26 – 54100 Massa (MS) Tel. 0585-41305 – Fax 0585-814668

Prot. n. vedi segnatura

Ai Genitori: \_\_\_\_\_

All'alunno/a: \_\_\_\_\_

Classe: \_\_\_\_\_

OGGETTO: notifica del provvedimento disciplinare assunto dal Consiglio di classe... nei confronti dell'alunno/a \_\_\_\_\_, in relazione ai fatti avvenuti il \_\_\_\_\_

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il DPR 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, modificato dal DPR 21 novembre 2007, n.235 e, in particolare, l'art. 4 comma 2 che recita «I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica»;
- VISTO il Regolamento di disciplina degli alunni art. \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_;
- VISTA la comunicazione prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, inviata \_\_\_\_\_, con cui, veniva dato avvio al procedimento e veniva contestato allo studente/ssa di aver \_\_\_\_\_;
- VISTA la delibera assunta dal \_\_\_\_\_ nella seduta del \_\_\_\_\_ con la quale è stato deciso di irrogare allo studente/ssa la sanzione del \_\_\_\_\_, prevista dall'art. \_\_\_\_\_ del Regolamento di disciplina degli alunni di questo Istituto, per la durata di \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_;
- PRESO ATTO che lo studente non ha accettato di commutare la sanzione con le alternative previste dal Regolamento;

### NOTIFICA

allo studente/ssa \_\_\_\_\_ è irrogata la sanzione disciplinare di \_\_\_\_\_ per giorni \_\_\_\_\_ che decorrono dal giorno \_\_\_\_\_.

Avverso al provvedimento è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Interno alla scuola entro 15 giorni dal ricevimento della notifica del medesimo. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Dirigente scolastico. L'Organo di Garanzia Interno dovrà decidere entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Contro la decisione dell'Organo di Garanzia Interno è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia Interno.

È consentito agli interessati l'accesso ai documenti come previsto dalla Legge 241/1990 e successive modifiche.

La presente notifica viene effettuata tramite lettera raccomandata A.R.

Responsabile del procedimento:

Il Dirigente Scolastico